

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2024, n. 18-8432

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Gaudenzio De Pagave - La Cittadella dell'Anziano", avente sede nel Comune di Novara. Proroga, in parziale sanatoria, del Commissario straordinario di cui alle deliberazioni n. 2 - 2909 del 26/02/2021, n. 3 - 4720 del 04/03/2022 e n. 25-6582 del 06/03/2023.



Seduta N° 448

Adunanza 15 APRILE 2024

Il giorno 15 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Vittoria POGGIO

DGR 18-8432/2024/XI

OGGETTO:

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Gaudenzio De Pagave - La Cittadella dell'Anziano", avente sede nel Comune di Novara. Proroga, in parziale sanatoria, del Commissario straordinario di cui alle deliberazioni n. 2 - 2909 del 26/02/2021, n. 3 - 4720 del 04/03/2022 e n. 25-6582 del 06/03/2023.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 2-2909 del 26/02/2021, la Giunta regionale ha nominato l'Avv. Remigio Belcredi quale Commissario straordinario dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Gaudenzio De Pagave - La Cittadella dell'Anziano" (nel seguito: Azienda), avente sede nel Comune di Novara, derivante dalla trasformazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 4 e 8, comma 2 della L.R. 12/2017, della già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza avente analoga denominazione;

- la durata dell'incarico conferito era pari - in deroga alla D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 in considerazione del mandato che si intendeva affidare al Commissario straordinario e della grave situazione sanitaria e finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica allora in corso - a 12 mesi prorogabili, con decorrenza dal 03/03/2021 - data in cui la deliberazione di nomina è stata portata a conoscenza del Commissario straordinario, con nota prot. 8026/A1421A di pari data - e scadenza al 03/03/2022;

- con le successive DD.G.R. n. 3 - 4720 del 04/03/2022 e n. 25-6582 del 06/03/2023 è stata disposta la proroga di tale incarico all'Avv. Remigio Belcredi. Ciascuna proroga, ha avuto durata pari a 12

mesi, con scadenza, da ultimo, al 03/03/2024;

- il Commissario straordinario, in adempimento allo specifico punto di mandato conferitogli, con riferimento al periodo di gestione commissariale dal 03/03/2023 al 03/03/2024, ha trasmesso al competente Settore della Direzione regionale Welfare, oltre alla documentazione dovuta in adempimento alle funzioni di vigilanza amministrativa, le seguenti relazioni inerenti lo sviluppo della gestione condotta:

- a) nota di aggiornamento sullo stato dell'ente, prot. 699 del 09/05/2023;
- b) relazione commissariale di IV aggiornamento datata 27/06/2023, acquisita al prot. 41444/A1421A di pari data;
- c) relazione commissariale di V aggiornamento datata 26/10/2023, acquisita al prot. 18786/A2204A del 31/10/2023;
- d) relazione commissariale di VI aggiornamento datata 21/12/2023, acquisita al prot. 27970/A2204A del 22/12/2023;
- e) relazione commissariale di VII aggiornamento datata 24/01/2024, acquisita al prot. 2826/A2204A del 26/01/2024;
- f) relazione commissariale di VIII aggiornamento datata 22/02/2024, acquisita al prot. 7834/A2204A del 26/02/2024.

Preso atto che:

- dalla predetta documentazione, sulla base di quanto istruito dal competente Settore della Direzione regionale Welfare, si evincono, tra le altre, le seguenti informazioni:

a) a seguito dell'aggiudicazione della concessione della ristrutturazione straordinaria e gestione ventennale dell'Azienda a favore di Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus di Novara (nel seguito: concessionario), il Commissario straordinario in data 27/02/2023 ha sottoscritto l'atto di concessione e a partire dal 01/03/2023 ha trasferito la gestione a favore del concessionario;

b) a seguito del trasferimento della gestione dell'Azienda, il Commissario straordinario, con il supporto della Direzione amministrativa, ha proceduto alla ricostruzione della situazione contabile e finanziaria dell'ente, la quale ha dato evidenza di diverse criticità, tra cui:

- la necessità di rideterminare la voce dei residui attivi da € 727.635,23 a € 230.290,62,
- il permanere del problema inerente rilevanti posizioni di credito vantate dagli ex dipendenti dell'Azienda nel frattempo interamente riassorbiti dal concessionario,

- la sopravvenuta verifica circa l'assoggettabilità ad imposta IMU anche del fabbricato patrimonio indisponibile, sede della RSA, da cui deriva un debito potenziale verso il Comune di Novara quantificato in € 97.000,00 all'anno, nei termini della prescrizione. Tale ulteriore onere da imputare in capo all'Azienda sopravviene a seguito di verifiche avviate dal Commissario straordinario in materia di oneri fiscali tramite l'ausilio di professionisti incaricati;

c) tramite le risorse reperite a seguito dell'aggiudicazione della concessione è stato possibile procedere al pagamento di tutti i debiti verso i fornitori;

d) è stata avviata e permane in capo alla gestione commissariale l'attività di controllo e verifica sui lavori di ristrutturazione che il concessionario si è impegnato a compiere sull'immobile oggetto di concessione;

e) il debito residuo verso i dipendenti, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali ed oggetto di contestazione da parte dell'Azienda nell'ambito delle trattative in essere con le rappresentanze sindacali, come da relazione commissariale del 22/02/2024 (prot. 7834/A2204A/2024), è così costituito:

- diritto a partecipare al Fondo per le Risorse Decentrate Triennio 2020 - 2022 per un importo di € 858.171,14;

- diritto a monetizzazione di ferie non dovute e banca ore per un importo di € 321.092,64;

- si evince, come anticipato anche in relazioni precedenti, che la gestione commissariale è stata in grado di provvedere al pagamento di un'ulteriore voce di debito vantata dai dipendenti in tema di

arretrati contrattuali derivanti dal recente rinnovo CCNL, ammontante a € 154.321,83;

f) il Commissario straordinario individuava una prima strategia volta a rendere realizzabile il perseguimento del mandato assegnatogli con D.G.R. n. 25-6582 del 06/03/2023 - che prevede "2) *provvedere agli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione della concessione, (...) ponendo in essere quanto necessario, in particolare, ai fini della liquidazione dei rapporti giuridici facenti capo all'Azienda, della gestione della rimanente situazione debitoria e creditoria dell'Azienda e della definizione delle posizioni arretrate con riferimento ai dipendenti;* 3) *presentare istanza per la trasformazione dell'Azienda ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R. 12/2017 (...)* - la quale poggiava sulla necessità di alienare parte del patrimonio immobiliare disponibile dell'Azienda e di richiedere un finanziamento ad un istituto di credito cui far fronte con una anticipazione sui canoni di cui al contratto di concessione;

g) successivamente il Commissario straordinario relazionava di non ritenere più percorribile la strategia di cui alla precedente lettera f) essendo venuta meno la possibilità di utilizzare i canoni di cui al contratto di concessione come anticipazione per ottenere un nuovo finanziamento e divenendo necessario procedere alla dismissione totale del patrimonio disponibile dell'Azienda, in tal caso residuando in capo alla stessa la proprietà del solo fabbricato indisponibile sede della RSA (oggetto di concessione ventennale) e la titolarità a percepire i canoni di cui al contratto di concessione.

In merito alla percezione di tali canoni da parte dell'Azienda, precisava che gli stessi - già necessari in parte a coprire i costi per l'attività di controllo e verifica sui lavori di ristrutturazione che il concessionario è obbligato a svolgere su tale fabbricato sede della RSA - avrebbero dovuto poi in buona parte essere destinati al pagamento dell'IMU a favore del Comune di Novara, essendo stata esclusa per l'Azienda la possibilità di godere dell'esenzione da tale imposta.

Vista la deliberazione commissariale n. 13 del 26/07/2023 di approvazione del conto del bilancio per l'anno 2022, che individua un risultato di amministrazione pari a - € 1.726.792,68.

Preso atto, inoltre, che:

- la relazione sullo stato finanziario predisposta dalla Direzione Amministrativa dell'Azienda, datata 10/02/2024, acquisita al prot. 7334/A2204A del 21/02/24, a fronte dell'accertata soggezione passiva IMU dell'Azienda, dava atto del venir meno della sostenibilità finanziaria della strategia di risanamento in assenza di dismissione totale del patrimonio disponibile dell'Azienda; elemento che determinerebbe, tra l'altro, la perdita anche dell'immobile che avrebbe dovuto essere oggetto di riqualificazione ai fini sociali e rappresentare l'oggetto principale dell'attività del futuro ente di diritto privato a seguito di trasformazione dell'Azienda ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R. 12/2017;

- la sopracitata relazione commissariale di VIII aggiornamento, prot. reg. 7834/2024, individuando due soluzioni percorribili per l'Azienda - estinzione o sopravvivenza - dava anche atto della disponibilità del Comune di Novara a rendersi assegnatario dei rapporti giuridici facenti capo all'Azienda, in sede di eventuale estinzione della stessa.

Considerato che in data 21/03/2024 si è tenuta una riunione tra il competente Settore della Direzione regionale Welfare (Direttore regionale e funzionari competenti), l'Azienda (Commissario straordinario e Direttore di Struttura) e il Comune di Novara (Sindaco, Direttore generale e Dirigente competente) nell'ambito della quale:

- è stata condivisa la necessità di prevedere un'ulteriore proroga dell'incarico commissariale e di assegnare al Commissario il mandato di relazionare, ad integrazione e maggior chiarimento della documentazione già prodotta all'amministrazione regionale, circa la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 24 (*Trasformazione ed estinzione dell'azienda*) della L.R. 12/2017 al fine di verificare la possibilità di dare avvio all'iter di estinzione dell'Azienda;

- è stato chiesto al Comune di Novara di anticipare, in caso di percorribilità dell'iter di estinzione

sopra indicato, la propria posizione in merito alla disponibilità, anche finanziaria, di acquisire l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare (attivo e passivo) dell'Azienda, vincolato a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, e di subentrare in tutti i rapporti e contratti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda, preesistenti all'atto di estinzione della stessa, compreso il subentro nella titolarità del contratto di concessione in essere e nel dovere di vigilanza sullo svolgimento dell'attività socio-assistenziale in essere presso l'Azienda.

Al riguardo il Sindaco del Comune di Novara ha confermato tale disponibilità a garanzia di una prosecuzione del servizio socio-assistenziale senza soluzione di continuità e della conservazione della natura pubblica dell'Istituto Gaudenzio De Pagave.

Precisato che l'attività socio-assistenziale resa presso l'Azienda e attualmente svolta in regime di concessione risulta autorizzata al funzionamento come segue: n. 100 posti letto di tipologia Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA); n. 64 posti letto di tipologia Residenza Alberghiera (RA); n. 45 posti letto di tipologia Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA), per effetto della Deliberazione del Direttore Generale ASL Novara n. 449 del 11/07/2007; n. 20 posti come Centro Diurno Integrato (CDI) per effetto della Deliberazione del Direttore Generale ASL Novara n. 1050 del 03/12/2001 e che i posti di tipologia RSA (n. 100) sono stati accreditati per effetto della Deliberazione del Direttore Generale ASL Novara n. 1027 del 22.12.2010.

Visto l'art. 27 della L.R. 12/2017 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di disporre il commissariamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 che approva, tra l'altro, i criteri e i principi generali in materia di nomine, durata dell'incarico e compensi ai Commissari delle I.P.A.B. e delle Aziende, di cui alla prima parte dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima.

Ritenuto necessario - per quanto sopra premesso, in considerazione dell'attività commissariale svolta e della necessità di non disperderne i risultati - procedere alla proroga in sanatoria dell'incarico commissariale conferito all'Avv. Remigio Belcredi con le deliberazioni n. 2 - 2909 del 26/02/2021, n. 3 - 4720 del 04/03/2022 e n. 25-6582 del 06/03/2023 e stabilire in 12 mesi, in deroga alla D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, la durata di tale proroga, affidandogli il mandato, come di seguito modificato e integrato, di:

1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Azienda, agli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione della concessione di ristrutturazione e gestione della stessa e alla gestione dei rapporti giuridici e della rimanente situazione debitoria e creditoria facente capo all'Azienda;

2) relazionare, ad integrazione e maggior chiarimento della documentazione già prodotta all'amministrazione regionale, in merito alla sussistenza o meno delle condizioni previste dall'art. 24 della L.R. 17/2012 (*Trasformazione ed estinzione dell'azienda*), procedendo:

a) in caso di riscontro della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 della L.R. 17/2012, a presentare, al competente Settore della Direzione regionale Welfare, l'istanza di estinzione dell'Azienda;

b) in caso di riscontro delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte dell'Azienda, a predisporre un adeguato piano di sostenibilità finanziaria della gestione dell'attività sulla cui base presentare, al competente Settore della Direzione regionale Welfare, istanza per la trasformazione dell'Azienda ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R. 12/2017;

3) provvedere alle eventuali segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale.

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. 16-6461 del 09/02/2018, si applicano in materia di indennità di carica ai Commissari straordinari delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona i criteri di cui alla D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012.

Considerato che, data la tipologia dell'Azienda e dell'impegno richiesto, si ritiene congrua l'erogazione al Commissario di una indennità pari ad Euro 1.000,00 mensili al lordo delle ritenute di legge, da porre a carico del bilancio dell'Azienda commissariata.

Precisato che:

- in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa;

- in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini della vigilanza amministrativa come da normativa vigente in materia - dovrà produrre all'occorrenza e comunque con cadenza semestrale una relazione sull'attività svolta al Settore regionale competente. Tale relazione dovrà anche indicare una previsione circa la tempistica stimata necessaria per portare a termine la gestione commissariale dell'Azienda.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti la disponibilità dell'interessato nonché la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità presentata dall'Avv. Remigio Belcredi (prot. 14902/A2204A del 08/04/2024), ai sensi dell'art. 20 del citato decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia della proroga di incarico oggetto della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'erogazione al Commissario straordinario dell'indennità sopra indicata è posta a carico della gestione commissariale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte,

- visto il D. Lgs 207/2001;
- vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1) di prorogare dal 03 marzo 2024, in parziale sanatoria, per un periodo di 12 mesi, l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Gaudenzio De Pagave - La Cittadella dell'Anziano", avente sede in Novara, conferito all'Avv. Remigio Belcredi con le deliberazioni n. 2 - 2909 del 26/02/2021, n. 3 - 4720 del 04/03/2022 e n. 25-6582 del 06/03/2023, affidandogli il mandato, come di seguito modificato e integrato, di:

a) provvedere, per la durata dell'incarico, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Azienda, agli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione della concessione di ristrutturazione e gestione della stessa e alla gestione dei rapporti giuridici e della rimanente situazione debitoria e creditoria facente capo all'Azienda;

b) relazionare, ad integrazione e maggior chiarimento della documentazione già prodotta all'amministrazione regionale, in merito alla sussistenza o meno delle condizioni previste dall'art. 24 della L.R. 17/2012 (Trasformazione ed estinzione dell'azienda), procedendo:

b.1) in caso di riscontro della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 della L.R. 17/2012, a presentare, al competente Settore della Direzione regionale Welfare, l'istanza di estinzione dell'Azienda;

b.2) in caso di riscontro delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte dell'Azienda, a predisporre un adeguato piano di sostenibilità finanziaria della gestione dell'attività sulla cui base presentare, al competente Settore della Direzione regionale Welfare, istanza per la trasformazione dell'Azienda ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R. 12/2017;

c) provvedere alle eventuali segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale;

2) di stabilire congrua, in deroga alla D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, in ulteriori 12 mesi la durata della proroga di incarico conferito al Commissario straordinario in ragione delle modifiche e integrazioni del mandato affidatogli;

3) di determinare l'indennità di carica a favore del Commissario straordinario nella misura di Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico del bilancio dell'Azienda commissariata;

4) di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale;

5) di stabilire che il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini della vigilanza amministrativa come da normativa vigente in materia - dovrà produrre all'occorrenza e comunque con cadenza semestrale una relazione sull'attività svolta al Settore regionale competente. Tale relazione dovrà anche indicare una previsione circa la tempistica stimata necessaria per portare a termine la gestione commissariale dell'Azienda;

6) che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61

dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010. Il contenuto della stessa sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i..